



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “*RISORSE FINANZIARIE*”

Servizio Tributi ed Entrate

Oggetto: Aliquote IMU e TASI 2018 - Mantenimento maggiorazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Relazione istruttoria/illustrativa
Delibera di Consiglio n. 5 del 26.02.2018

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20 novembre 2014, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Potenza.

Lo stesso Consiglio Comunale, con deliberazione n. 108 del 19.12.2014, ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, ha deliberato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura massima consentita dalla normativa vigente, a valere per l'anno d'imposta 2015 e con efficacia quinquennale.

Con successiva deliberazione n. 46 del 22 aprile 2015, il Consiglio Comunale, preso atto delle modifiche apportate alle aliquote massime TASI dal comma 689 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha rideterminato, limitatamente all'anno d'imposta 2015, le aliquote massime e le detrazioni TASI stabilite a seguito del dissesto finanziario dell'Ente.

Le modifiche apportate alla disciplina delle aliquote TASI dall'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), concernenti l'esclusione dalla tassazione delle abitazioni principali, la determinazione dell'aliquota base dei c.d. fabbricati merce, il blocco degli aumenti dei tributi per l'anno 2016 e la conferma della maggiorazione TASI, hanno indotto il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 38 del 29 aprile 2016, a rideterminare per l'anno 2016 le aliquote IMU e TASI.

Tenuto conto che per gli anni 2016 e 2017 sono state previste ai fini dell'IMU le seguenti aliquote massime:

- aliquota di base pari all'1,06 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della citata legge 147/2013, ai fini TASI è stato previsto che in sede di deliberazione delle aliquote dovrà in ogni caso essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alle su riportate aliquote massime consentite ai fini IMU per le diverse tipologie di immobile.

Considerato che, lo stesso comma 677 della Legge 147/2013 ha previsto che, nella determinazione delle aliquote TASI, i su descritti limiti massimi possano essere superati per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille e che tale previsione, in origine stabilita per le sole annualità 2014 e 2015, è stata estesa, con il comma 26 della legge 208/2015 e successive modifiche, anche alle annualità 2016 e 2017.

Preso atto che l'articolo 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018):

- estende al 2018 l'applicazione del blocco degli aumenti dei tributi locali già disposto per gli anni 2016 e 2017, fatta eccezione per le tariffe della Tassa sui Rifiuti;
- prevede la possibilità per i Comuni di confermare, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale e limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per gli anni 2016 e 2017, che è pari allo 0,08 per cento.

Atteso che la base imponibile della TASI e la medesima prevista per l'IMU e che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU.

Dato atto che, ai sensi del comma 681 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune ha stabilito nella misura dell'80% la percentuale a carico dei possessori di unità abitative, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, detenute da soggetti diversi dal possessore che le destinano ad abitazione principale.

Ritenuto necessario, al fine di evitare riduzioni del gettito tributario non compatibili con le esigenze di bilancio, confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote IMU già deliberate per gli anni 2016 e 2017, nonché avvalersi della su descritta possibilità di mantenere l'aliquota aggiuntiva TASI dello 0,8 per mille (0,08%) a carico delle unità immobiliari già assoggettate a tale prelievo per gli anni 2016 e 2017.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi nel termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione siano allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI;
- l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 29 novembre 2017, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018.

Visti:

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Mantenere per l'anno 2018, relativamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille (0,08%) a carico delle unità immobiliari già assoggettate a tale prelievo per gli anni 2016 e 2017;
2. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le aliquote da applicare per l'anno 2018 al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) sono le seguenti:
 - aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - aliquota pari allo 0,08 per cento per le aree edificabili e per tutti i fabbricati diversi da quelli elencati ai punti precedenti e dall'abitazione principale.
3. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le aliquote da applicare per l'anno 2018 all'Imposta Municipale Propria (IMU), sono le seguenti:
 - aliquota di base pari all'1,06 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
 - aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.
4. Dare atto che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, la TASI dovuta per l'anno 2018, determinata a seguito dell'applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 2, venga corrisposta nella misura dell'80 per cento dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e del restante 20% dall'occupante.

5. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite dalla presente deliberazione per l'anno 2018, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Comunicare, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.
7. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Risorse Finanziarie
Ing. Mario RESTAINO**

**L'Assessore ai Servizi Finanziari-Patrimonio
Dott. Luigi VERGARI**

Potenza, 1° febbraio 2018

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 1° febbraio 2018

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Risorse Umane e Finanziarie
Ing. Mario RESTAINO**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 1° febbraio 2018

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Risorse Umane e Finanziarie
Ing. Mario RESTAINO**